



Oggetto: indizione della procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 – CIG 96037186CD - CUI S97345810580202200012 (Mod 232_01 prot. n. 111007/A del 30/09/2022; Mod 232_02 n. 105 del 30/09/2022).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021");

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) il quale, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede che, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, si proceda mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 D. lgs. n. 50/2016 *"previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella

Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito Information Communication Technology;

Visto l'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, poi modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), del D.L. n. 77/2021, in virtù del quale “1. *In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;

Visti gli art. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 sulla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti l'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, nonché l'art. 8 comma 7 lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. a) punto 1 del D.L. n. 77/2021, in virtù dei quali, fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici relativamente all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Visto il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ed approvato, "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" dell'Agenzia, con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 - come modificato con successive determine direttoriali nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022, 516/2022, 522/2022 e n. 583/2022;

Preso atto che nel predetto Programma è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580202200012;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *"Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113"*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Considerato che il servizio di cassa è un servizio essenziale al funzionamento dell'Agenzia, in ottemperanza alla legge n. 720/1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici, e al DPCM 9 gennaio 2018, il quale che ha stabilito l'inserimento dell'Agenzia Italiana del Farmaco nella tabella A allegata alla predetta legge;

Visto il Contratto CIG 812744756F stipulato con l'operatore economico Banco BPM S.p.A. per l'esecuzione dei servizi di cassa dell'AIFA per mesi n. 36 (trentasei) dall'01/04/2020 al 31/03/2023;

Visto il Modulo "232_01" e il relativo allegato, trasmesso dall'Ufficio contabilità e Bilancio, prot. n. 111007-30/09/2022-AIFA-AIFA-A del 30/09/2022, con il quale è stato richiesto l'acquisto del servizio di cassa dell'AIFA per un periodo di n. 36 mesi e per un importo complessivo pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA se dovuta, in ragione della scadenza dell'attuale contratto prevista per il 31/03/2023 e tenuto conto anche che *"il nuovo aggiudicatario del servizio dovrà prendere in carico le attività dal fornitore uscente, assicurando un affiancamento per il tempo che sarà necessario al corretto passaggio di consegne e comunque per un periodo non inferiore a n. 20 giorni"*;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 105/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 30/09/2022, attestante la copertura finanziaria;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, nel Settore merceologico “Servizi bancari” di cui all'Allegato 23 al Capitolato d'Oneri per l'ammissione degli Operatori Economici delle Categorie Merceologiche del settore merceologico “Servizi Bancari” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Categoria 1 “Servizi di tesoreria e/o cassa - CPV 66110000-4”;

Considerata, pertanto, la necessità dell'AIFA di avviare una procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre IVA per l'affidamento del servizio di cassa dell'AIFA per un periodo di n. 36 mesi;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, nonché al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed il particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno invitare alla procedura in argomento tutti gli Operatori Economici validamente abilitati sul MePA, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, nel Settore merceologico “Servizi bancari”, Categoria 1 “Servizi di tesoreria e/o cassa - CPV 66110000-4”;

Visto l'art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 in virtù del quale, per le gare indette entro il 30.06.2023, *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*;

Considerato che la richiesta agli OE partecipanti della garanzia provvisoria, nell'ammontare dimezzato come previsto dalla legge, è giustificata avuto riguardo alla tipologia, delicatezza e specificità del servizio oggetto della procedura in parola;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(indizione)

1. Per le motivazioni indicate in premessa è indetta una procedura di gara tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di cassa dell'AIFA per un periodo di n. 36 mesi per un importo massimo non garantito a base d'asta di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre IVA – CIG 96037186CD - CUI S97345810580202200012.
2. Alla procedura di gara saranno tutti gli Operatori Economici validamente abilitati, al momento della pubblicazione sul MePA della RdO, al sopra citato Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", nel Settore merceologico "Servizi bancari", Categoria 1 "Servizi di tesoreria e/o cassa - CPV 66110000-4".
3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 2

(criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una Commissione giudicatrice interna all'AIFA, nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara. In particolare, i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
 - d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
 - e) aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura e/o ICT di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;
 - f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;

g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice degli appalti pubblici.

Per quanto concerne la nomina delle commissioni giudicatrici di tutte le procedure di gara indette dall'AIFA, la verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari"*, nonché ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."*

4. E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

5. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

6. Vengono individuati la piattaforma MePa, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata per la valutazione delle offerte tecniche e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

Art. 3 **(compiti del RUP)**

1. **L'esame della correttezza della documentazione amministrativa** prodotta dagli offerenti in sede di gara avverrà a cura dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio.

2. Al RUP è demandato, ove necessario, l'espletamento della **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Dell'esito delle attività sopra descritte verrà data, a cura del RUP, debita e tempestiva comunicazione alla Commissione Giudicatrice.

Art. 4 **(autorizzazione alla spesa)**

1. L'importo massimo non garantito posto a base d'asta è pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA se dovuta.

2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

3. Per i fini di cui al citato art. 113, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio di destinare all'apposito fondo di cui al comma 2 dell'art. 113, costituito giusta Determina DG n. 620 del 17/04/2018, come integrata con Determina 15/2022, l'importo pari al 2% della base d'asta di euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), oltre IVA, come accantonata con Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 30/09/2022 n. 105/2022.

4. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo di versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, pari a € 225,00 (duecentoventicinque/00).

Art. 5 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente
Antonino Laganà

Allegati

1) Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 30/09/2022 n. 105/2022 attestante la copertura finanziaria.

Pubblicato sul profilo del committente in data_____